

AMBIENTE

e 231

Giovanni Catellani

Con la collaborazione di
Letizia Davoli, Fabio Gandini, Marilena La Grotteria

Responsabilità da reato delle aziende e ambiente

Modelli organizzativi e gestionali
ex D.Lgs. 231/2001 e 121/2011



IPSOA
Gruppo Wolters Kluwer



INDICIALIA
Gruppo Wolters Kluwer

AMBIENTE

e 231

Giovanni Catellani

Con la collaborazione di
Letizia Davoli, Fabio Gandini, Marilena La Grotteria

Responsabilità da reato delle aziende e ambiente

Modelli organizzativi e gestionali
ex D.Lgs. 231/2001 e 121/2011



IPSOA
Gruppo Wolters Kluwer



INDICITALIA
Gruppo Wolters Kluwer

QUESTO EBOOK È UN'ANTEPRIMA GRATUITA

Per ordinare la versione integrale utilizzare il link SHOPWKL.it
o rivolgersi all'agente di zona

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

ISBN: 9788821744532

Il presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. I diritti di commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamento e di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

La presente pubblicazione è protetta da sistemi di DRM. La manomissione dei DRM è vietata per legge e penalmente sanzionata.

L'elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, l'editore declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

SOMMARIO

Autore	IX
Introduzione	XI

PARTE PRIMA MODELLI ORGANIZZATIVI E REATI AMBIENTALI

CAPITOLO 1 IL SISTEMA PREVISTO DAL D.LGS. N. 231/2001 E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

1.1 Premessa: il D.Lgs. n. 231/2001	3
1.2 Quali enti sono tenuti alla prevenzione dei reati ambientali al fine di evitare la responsabilità da reato <i>ex D.Lgs. n. 231/2001</i> ?	5
1.3 Quando si applica la responsabilità da reato ambientale alle aziende? ...	7
1.3.1 I Reati presupposto che determinano la responsabilità delle aziende	8
1.3.2 Interesse e Vantaggio	9
1.3.2.1 Interesse e Vantaggio nei reati ambientali	10
1.3.3 Soggetti apicali e subordinati	12
1.3.3.1 Gli apicali	13
1.3.3.2 I subordinati	15
1.4 Il D.Lgs. n. 231/2001 e le realtà internazionali	15
1.5 Le conseguenze per le aziende derivanti da una responsabilità da reato	16
1.6 D.Lgs. n. 231/2001 e i reati ambientali	17
1.6.1 Questo l'elenco dei reati ambientali presupposto con relative conseguenze ai sensi dell'art. 25 <i>undecies</i> del D.Lgs. n. 231/2001	19
1.6.2 I reati ambientali rilevanti: considerazioni critiche	31
1.6.3 Come si può evitare la responsabilità da reato ambientale degli enti?	33
1.6.4 Il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) e la prevenzione dei reati ambientali	34
1.6.4.1 La metodologia del <i>risk assessment</i> e della verifica del rischio ambientale	35
1.6.4.2 Analisi documentale	36
1.6.4.3 La dimensione orale della vita aziendale e l'analisi del rischio	36
1.6.4.4 Modello e Codice Etico con riferimenti ambientali	39
1.6.4.5 Il Modello Organizzativo	40
1.6.5 Il Modello Organizzativo e il Sistema di Gestione Ambientale	40
1.6.6 Il Modello Organizzativo e la parte speciale dedicata alla prevenzione dei reati ambientali	44
1.7 L'Organismo di Vigilanza	64
1.7.1 Identificazione e compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia ambientale	64

1.7.2 L'Organismo di Vigilanza e gli Organi Societari	67
1.7.3 Informative all'Organismo di Vigilanza	68
1.7.3.1 Informative da parte di esponenti aziendali o di terzi	69
1.7.3.2 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni	69
1.7.4 Statuto e Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	70
1.8 Il "sistema 231"	70
1.9 La delega ambientale	71
1.10 Conclusioni	75

CAPITOLO 2

AMBIENTE E GIURISPRUDENZA

2.1 Le questioni più rilevanti	77
2.2 Gli scarichi di acque reflue industriali	78
2.3 La gestione dei rifiuti	90
2.3.1 I principi del Modello Organizzativo a prevenzione dei reati in-	
renti la gestione dei rifiuti	100
2.3.2 Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	102
2.4 Le attività di bonifica	106
2.5 Le emissioni in atmosfera	111
2.6 Gli appalti e le responsabilità nella gestione dei rifiuti	119

PARTE SECONDA

BEST PRACTICES AZIENDALI A TUTELA DELL'AMBIENTE E PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

Premessa	133
----------------	-----

CASE HISTORY 1

GRUPPO E.ON

1.1 Il Gruppo E.On	135
1.2 <i>Best Practice</i> : gli appalti e le clausole contrattuali a tutela dell'ambiente	137
1.3 <i>Best Practice</i> : la gestione ambientale delle attività in appalto. Il Piano Operativo Ambientale	143

CASE HISTORY 2

GRUPPO AMADORI

2.1 La storia	153
2.2 L'impegno ambientale ed energetico	154
2.3 <i>Best Practice</i> : la formazione e la comunicazione interna	156

**CASE HISTORY 3
LADURNER AMBIENTE**

3.1 Il Gruppo Ladurner Ambiente	161
3.2 Il sistema di gestione del Gruppo	165
3.3 <i>Best Practice</i> : <i>check list</i> ambientale come strumento di monitoraggio delle autorizzazioni ambientali su impianti e cantieri e di analisi/controllo ai sensi del 231	166
3.3.1 <i>Check list</i> di controllo e registrazione	166
3.3.2 <i>Compliance</i> con il Sistema <i>ex D.Lgs. n. 231/2001</i>	174
3.4 <i>Best Practice</i> : gestione integrata tra controlli interni ISO 14001 e prevenzione dei rischi 231 collegata alla formazione del personale interno	174

**CASE HISTORY 4
CROWN IMBALLAGGI ITALIA SRL**

4.1 L'azienda	177
4.2 La Politica Ambiente-Sicurezza-Qualità e sicurezza del prodotto di Crown Imballaggi Italia Srl	177
4.3 <i>Best Practice</i> : la gestione ambientale uniforme nei diversi stabilimenti ..	178

**CASE HISTORY 5
INTERPUMP GROUP SPA**

5.1 L'azienda e il Gruppo	193
5.2 Il <i>risk assessment</i> ambientale	193
5.3 <i>Best Practice</i> : organigramma sicurezza e ambiente	197
5.4 <i>Best Practice</i> : sistema di controllo e flussi verso l'Organismo di Vigilanza	198

**CASE HISTORY 6
GRUPPO TETRA PAK ITALIA**

6.1 Tetra Pak Italia – Sito di Rubiera	201
6.2 La Politica Ambientale di Tetra Pak	202
6.3 L'Attività di Controllo e Monitoraggio	203
6.4 <i>Best Practice</i> : la gestione dei cambiamenti	204
6.5 <i>Best Practice</i> : i rapporti con i fornitori	207

**CASE HISTORY 7
ESPERIA SRL**

7.1 L'azienda	213
7.2 La politica dell'azienda: le certificazioni e l'impegno della direzione	214
7.3 <i>Best Practice</i> : il miglioramento tecnologico e la semplificazione delle autorizzazioni ambientali	215
7.4 La classificazione dei rifiuti	221
Bibliografia	229

APPENDICE**APPENDICE 1 – DELIBERE E PROCURE**

1. Delibera di implementazione del Modello Organizzativo con l'adozione della Parte Speciale dedicata ai Reati Ambientali 233
2. Esempio di Delega Ambientale 235

APPENDICE 2 – NORMATIVA ESSENZIALE

- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 241

AUTORE

GIOVANNI CATELLANI

Avvocato del Foro di Reggio Emilia, socio dello Studio Legale Catellani e Romolotti, esperto in materia di responsabilità amministrativa da reato *ex* D.Lgs. n. 231/2001, redige Modelli Organizzativi e Gestionali per gruppi di imprese e singole aziende.

È Presidente dell'Organismo di Vigilanza di diverse società e di importanti Gruppi nazionali e internazionali.

È autore del volume “*Responsabilità da reato e sicurezza del lavoro*”, edito da Ipsoa nel 2012.

Con la collaborazione di

LETIZIA DAVOLI

Avvocato presso il Foro di Reggio Emilia, ha approfondito il tema della responsabilità penale amministrativa degli enti, partecipando alla redazione di numerosi Modelli Organizzativi per diverse società, di piccole e grandi dimensioni.

Ricopre il ruolo di Presidente dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in varie società e tiene corsi di formazione in materia.

Ha collaborato con l'Autore nel volume “*Responsabilità da reato e sicurezza del lavoro*”.

FABIO GANDINI

Giurista d'impresa, attualmente direttore *Legal and Compliance* di E.ON Italia Spa. Membro di diversi Organismi di Vigilanza *ex* D.Lgs. n. 231/2001, vanta una competenza particolare in materia ambientale ed energetica.

MARILENA LA GROTTERIA

Laureata in Ingegneria Nucleare, esperta dei temi della sostenibilità, con particolare riferimento alla tutela ambientale e alla salute e sicurezza dei lavoratori, è responsabile in Studio Alfa Srl, società di Reggio Emilia, *leader* in materia di ambiente, di sicurezza e di energia a livello nazionale, del Settore Sistemi di Gestione e Modelli Organizzativi; è consulente di riferimento di grossi gruppi industriali, per i quali coordina gruppi di lavoro interdisciplinari. Relatrice e docente per Università e Associazioni di Categoria.

Ha collaborato con l'Autore nel volume “*Responsabilità da reato e sicurezza del lavoro*”.

INTRODUZIONE

La parola ambiente indica tutto ciò che ci sta intorno.

Tale definizione aiuta a comprendere l'esigenza diffusa, soprattutto negli ultimi anni, di sensibilizzare e responsabilizzare le persone fisiche e giuridiche per una maggiore e condivisa tutela dell'ambiente.

Dall'agosto del 2011, anche in Italia, infatti, la responsabilità da reato delle aziende è stata estesa ad alcune ipotesi di reati ambientali.

Allineandosi a quanto richiesto dalla Comunità Europea, il nostro legislatore, seppur in ritardo e in modo parziale, ha implementato le ipotesi di reato che possono comportare una responsabilità *ex D.Lgs. n. 231/2001* affinché le imprese contribuiscano, con la loro organizzazione, alla tutela dell'ambiente.

In particolare è stata la Direttiva n. 2008/99 CE, che ha imposto agli Stati Membri di approntare sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive in relazione a condotte, offensive per l'ambiente, imputabili a persone fisiche o giuridiche, e che ha richiesto agli Stati Membri di prevedere anche la responsabilità delle persone giuridiche, quando gli illeciti vengono commessi con dolo o grave negligenza.

Così il D.Lgs. n. 121/2011, in parziale attuazione della citata direttiva, ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *undecies* e la conseguente rilevanza di alcuni reati ambientali ai fini della responsabilità da reato degli enti.

Prevenire reati derivanti da irregolari emissioni in atmosfera, da una scorretta gestione dei rifiuti, da mancati adempimenti delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni ambientali, da diverse forme di inquinamento, o da altre specifiche ipotesi, significa, oggi, non solo farsi carico della tutela di un bene costituzionalmente rilevante come quello dell'ambiente, ma anche prevenire una forma di responsabilità che può essere particolarmente afflittiva e comportare sanzioni per l'azienda stessa.

Oggi quindi, anche in materia ambientale, l'imprenditore deve far fronte alla necessità di organizzare al meglio la propria azienda al fine di evitare una nuova forma di responsabilità per la società, garantendo la tutela ambientale.

L'aspetto organizzativo rappresenta, infatti, il fulcro centrale su cui il D.Lgs. n. 231/2001 fonda il riconoscimento di questa particolare forma di responsabilità.

A partire da queste considerazioni, il presente volume affronta diverse questioni legate al D.Lgs. n. 231/2001 e alla responsabilità delle aziende da reato ambientale con un approccio necessariamente concreto, in modo da essere uno strumento utile per imprenditori e professionisti.

A tal fine, non solo vengono evidenziati gli elementi essenziali della normativa, ma allo stesso tempo si forniscono anche gli spunti per adottare

una organizzazione aziendale adeguata alla finalità di tutelare l'ambiente e di prevenire la responsabilità da reato ambientale.

Si tratta di spunti tanto teorici quanto pratici, perché il D.Lgs. n. 231/2001 è un provvedimento di legge improntato al pragmatismo giuridico anglosassone, come sottolineano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26654/2008.

Il pragmatismo, giova ribadirlo, è una forma di pensiero che fa coincidere gli aspetti teorici con quelli concreti, che affronta i problemi dal punto di vista delle loro possibili soluzioni.

Così il D.Lgs. n. 231/2001 si pone come una sorta di *law in action* che, oltre a fissare una nuova forma di responsabilità, individua anche gli strumenti e le modalità per evitarla attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza che deve garantire adeguatezza ed efficacia dell'intero "sistema 231".

Il Modello Organizzativo è un insieme di principi etici e di protocolli comportamentali che, se adeguatamente configurati ed efficacemente attuati, hanno lo scopo di prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalle sue successive integrazioni. Il Modello è a schema libero, ogni azienda lo deve configurare in base alle proprie effettive necessità di prevenzione del rischio, a partire dalle attività che la caratterizzano.

L'Organismo di Vigilanza è l'altra polarità del "sistema 231" che attraverso la sua dinamica e costante attività di controllo e formazione permette di rendere sempre più adeguato ed efficace il sistema di prevenzione aziendale rispetto alle attività e alle funzioni esposte ad un maggior rischio di reato.

La questione della tutela ambientale in azienda si colloca in questo quadro di prevenzione concreta che si esprime in precise misure organizzative di gestione delle attività rilevanti sotto il profilo ambientale.

Il volume sottolinea e ribadisce la pragmatica concretezza della materia con tre capitoli che forniscono indicazioni su come un'azienda deve organizzarsi per prevenire i reati ambientali.

Il primo capitolo è dedicato al D.Lgs. n. 231/2001, ai suoi elementi essenziali, declinati da subito sulle questioni ambientali, e si sofferma in particolare sulla parte speciale del Modello Organizzativo dedicata alla prevenzione dei reati ambientali e al suo eventuale rapporto con i sistemi gestionali, riportando esempi specifici.

In questo capitolo vengono, inoltre, analizzati i reati in materia mettendo anche in evidenza la scelta del legislatore italiano che ha inopinatamente escluso importanti ipotesi di reati ambientali sostanziali dal novero della rilevanza *ex* D.Lgs. n. 231/2001, introducendovi perlopiù ipotesi formali. Si tratta di una scelta che, alla luce delle esigenze europee, si ritiene parziale e insufficiente.

Il secondo capitolo, invece, prende in esame alcune interessanti sentenze riguardanti reati ambientali. A questo proposito, si deve precisare che non si tratta di

sentenze che hanno accertato la responsabilità di un'impresa ex D.Lgs. n. 231/2001, per il semplice motivo che ad oggi ancora non ne esistono, posto che solo dall'agosto del 2011 questi reati sono divenuti rilevanti per la responsabilità delle aziende. Ciò nonostante, si è deciso comunque di riportare tali pronunce in quanto si tratta di decisioni importanti per capire cosa deve fare un'azienda per organizzare la propria attività quotidiana al fine di tutelare l'ambiente e di prevenire la responsabilità da reato.

Non a caso sono sentenze che riguardano gli aspetti ambientali che più caratterizzano l'attività delle aziende, dallo smaltimento dei rifiuti alla gestione degli scarichi e delle emissioni in atmosfera.

Da sottolineare come la giurisprudenza presa in esame permetta di trattare questioni importanti come quelle degli appalti in materia ambientale, e della filiera delle responsabilità nella gestione dei rifiuti.

La seconda parte, infine, riporta e analizza *case histories* imprenditoriali con *best practices* aziendali che rappresentano concrete soluzioni organizzative e gestionali adottate per la tutela dell'ambiente e la prevenzione dei reati ambientali.

Ancora una volta, come nel precedente volume dedicato alla sicurezza del lavoro, si sono considerate diverse realtà aziendali, sia di dimensione medio-piccole sia di grandi dimensioni, come gruppi societari o aziende di grande rilevanza.

Le buone pratiche, giova sottolinearlo, si fondano soprattutto su un lavoro di crescita culturale collettiva all'interno delle imprese.

In ultimo, si è ritenuto utile riportare in appendice una procura ambientale. La speranza è che anche questo volume possa contribuire ad incrementare la consapevolezza di come l'organizzazione dell'azienda possa essere finalizzata alla tutela di un bene così importante per tutti come l'ambiente.

RINGRAZIAMENTI

Il primo ringraziamento è per chi ha collaborato alla realizzazione del volume, a partire dalle aziende che hanno reso disponibili le loro *best practices* per la pubblicazione.

Peraltro, anche questo secondo volume non sarebbe stato possibile senza l'esperienza concreta all'interno degli Organismi di Vigilanza di diverse società e gruppi di imprese.

Il secondo ringraziamento va pertanto rivolto, come sempre, a tutte le aziende che hanno creduto nella possibilità di lavorare insieme e ai colleghi degli Organismi di Vigilanza che hanno lavorato e lavorano con il sottoscritto, che gli hanno permesso di crescere professionalmente e di conoscere cosa davvero sia un'azienda.

Giovanni Catellani

PARTE I
MODELLI ORGANIZZATIVI
E REATI AMBIENTALI

CAPITOLO 1

IL SISTEMA PREVISTO DAL D.LGS. N. 231/2001 E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

SOMMARIO: 1.1 Premessa: il D.Lgs. n. 231/2001 - 1.2 Quali enti sono tenuti alla prevenzione dei reati ambientali al fine di evitare la responsabilità da reato ex D.Lgs. n. 231/2001? - 1.3 Quando si applica la responsabilità da reato ambientale alle aziende? - 1.4 Il D.Lgs. n. 231/2001 e le realtà internazionali - 1.5 Le conseguenze per le aziende derivanti da una responsabilità da reato - 1.6 D.Lgs. n. 231/2001 e i reati ambientali - 1.7 L'Organismo di Vigilanza - 1.8 Il "sistema 231" - 1.9 La delega ambientale - 1.10 Conclusioni.

ABSTRACT: Questo capitolo tratta della responsabilità da reato degli enti e delle società e affronta in particolare l'ambito dei reati ambientali. Lo fa a partire dai principi del pragmatismo giuridico e dalla necessità che in questa materia gli aspetti teorici debbano coincidere con quelli pratici.

1.1 PREMESSA: IL D.LGS. N. 231/2001

Il D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità da reato degli enti, delle aziende e delle società commerciali in particolare.

Si tratta di una responsabilità che il legislatore ha definito amministrativa, ma che in realtà è di carattere afflittivo-penale, perché prevede sanzioni economiche ed interdittive quali conseguenze della commissione di un reato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26654 del 2008, hanno affermato che il D.Lgs. n. 231/2001 è "l'epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità d'impresa, attraverso il superamento del principio, insito nella tradizione giuridica nazionale, *societas delinquere non potest* e nella prospettiva di omogeneizzare la normativa interna a quella internazionale di matrice prevalentemente anglosassone, ispirata al c.d. **pragmatismo giuridico**".

Il pragmatismo che caratterizza il decreto è un elemento decisivo, è il riferimento che le aziende devono assumere per organizzarsi al fine di evitare la responsabilità da reato, adottando strumenti concreti e mettendo in atto precise azioni di prevenzione.

La responsabilità da reato degli enti è, infatti, imputabile ad una inadeguata organizzazione: se l'azienda viene dichiarata responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 è perché non si è saputa concretamente organizzare per la prevenzione del reato commesso.

In tal senso, il D.Lgs. n. 231/2001, oltre a sancire una nuova forma di responsabilità, in virtù del pragmatismo richiamato dalla Corte di Cassazione, stabilisce le condizioni organizzative da attuare per evitarla.

L'art. 5 precisa le condizioni che determinano la responsabilità da reato degli enti.

L'art. 6 fornisce indicazioni, di natura pragmatica, per evitarla.

Art. 5

“1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel c. 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Art. 6, c. 1

“Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, c. 1, lett. a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lett. b) ...”.

Siamo pertanto di fronte ad un provvedimento legislativo che la giurisprudenza, a più riprese, ha definito “una svolta radicale nella nostra cultura giuridica” e che ha introdotto elementi di pragmatismo sia giuridico che organizzativo abbastanza inediti nel panorama italiano.

È proprio questo pragmatismo l'elemento sul quale questo volume, al pari del precedente dedicato alla responsabilità da reato delle aziende e la sicurezza sul lavoro¹, vuole insistere, perché il D.Lgs. n. 231/2001 ne è connotato in modo essenziale e perché l'ambito nel quale riverbera i suoi effetti vede coincidere gli aspetti astratti con quelli concreti.

Più che le definizioni, sono quindi importanti le azioni e gli esempi: in tal senso diventa naturale e doveroso interpretare tutto il “sistema 231” come un insieme giuridicamente caratterizzato da pratiche organizzative all'interno degli enti e delle aziende.

¹ G. Catellani, *Responsabilità da reato delle aziende e sicurezza del lavoro*, Wolters Kluwer Italia, 2012.

Assumendo una tradizionale definizione del pragmatismo si può sostenere che l'unica verità rilevante della responsabilità da reato delle aziende coincide con le azioni da organizzare per evitarla.

Il presente volume tratta quindi della responsabilità 231 affrontando ed esaminando, in particolare, l'ambito dei reati ambientali che la possono determinare.

Tutto il "sistema 231" è pertanto da subito analizzato e declinato a partire dalla specifica realtà dei reati ambientali, che sono elencati nell'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001.

1.2 QUALI ENTI SONO TENUTI ALLA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI AL FINE DI EVITARE LA RESPONSABILITÀ DA REATO EX D.LGS. N. 231/2001?

L'art. 1 del D.Lgs. n. 231/2001 indica sia i soggetti ai quali si applica la responsabilità da reato, sia i soggetti ai quali non può essere applicata.

Art. 1, c. 2

"Le disposizioni... si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica".

Per quanto riguarda tale prima categoria, si dovrà verificare di volta in volta, in modo molto concreto e realistico, quale tipo di prevenzione gli enti devono gestire, in base al tipo di attività che svolgono, all'ambito produttivo che li caratterizza, alla loro struttura immobiliare e agli obblighi ambientali cui sono tenuti.

Casi più significativi di applicazione della responsabilità amministrativa da reato

- Gruppi di società;
- Società per azioni, anche unipersonali;
- Società in accomandita per azioni;
- Società a responsabilità limitata, anche unipersonali;
- Società in nome collettivo;
- Società semplici;
- Società in accomandita semplice;
- Società cooperative;
- Società mutue assicurative;
- Società per azioni con partecipazione dello Stato o degli enti pubblici;
- Società per azioni di interesse nazionale;
- Società previste da leggi speciali: società di intermediazione finanziaria, società di investimento a capitale variabile e gestione di fondi comuni di investimento, società di revisione, intermediari finanziari, ecc.;
- Consorzi;

- Società irregolari;
- Società di fatto;
- Enti pubblici economici.

Con particolare riferimento allo svolgimento di attività rilevanti sotto il profilo ambientale, è interessante notare come la giurisprudenza abbia ritenuto applicabile la responsabilità da reato degli enti alle **Società d'ambito**, società per azioni alle quali un ente pubblico territoriale ha trasferito le funzioni in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posto che le stesse svolgono dette funzioni con criteri di economicità:

Cass. pen., sez. II, 10 gennaio 2011, n. 234

“Il trasferimento di funzioni di rilevanza costituzionale, quali quelle conferite ai Comuni in materia di rifiuti, ad un soggetto avente la struttura di una società per azioni, ..., non implica l'inapplicabilità delle misure cautelari e delle sanzioni di cui al D.Lgs. citato nei confronti di tale ultimo soggetto, tenuto conto che in esso la funzione di realizzare un utile economico è pur sempre un elemento caratterizzante la propria struttura”.

Giova inoltre ricordare che la responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 riguarda anche le Fondazioni, le associazioni con o senza personalità giuridica e i comitati.

L'art. 1, c. 3 stabilisce, invece, a quali enti non si applicano le disposizioni relative alla responsabilità da reato:

Art. 1, c. 3

“Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

Casi più significativi di esclusione

- **Stato;**
- **Regioni;**
- **Province;**
- **Comuni;**
- **Altri enti pubblici territoriali;**
- **Enti pubblici non economici;**
- **AUSL;**
- **ATI:** in caso di reato commesso nell'ambito operativo delle Associazioni Temporanee di Imprese da una delle imprese associate ne risponde solo quest'ultima e non l'intero raggruppamento, perché l'Associazione Temporanea di Impresa non realizza un soggetto giuridico che si distingue dalle società che la costituiscono;

- **Impresa individuale:** l'esclusione deriverebbe dal fatto che nel caso di impresa individuale non vi è distinzione tra la persona che commette il reato e l'impresa, tra il soggetto fisico e la sua organizzazione imprenditoriale, tra individuo ed ente collettivo, come avviene invece nelle società. Peraltro, in base all'art. 5 del decreto, uno dei requisiti perché vi sia responsabilità *ex* D.Lgs. n. 231/2001 è che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non nell'interesse esclusivo della singola persona che lo ha commesso o di terzi. È evidente come nel caso di imprenditore individuale non vi sia differenza tra interesse dell'ente e del singolo che ha commesso il reato. Anche per questo motivo si è sempre ritenuto inapplicabile all'impresa individuale la responsabilità dell'ente da reato, posto che l'imprenditore risponderebbe comunque in proprio di un'eventuale responsabilità penale.

Per quanto riguarda il tema dell'applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 all'impresa individuale occorre, tuttavia, richiamare la sentenza n. 15657 del 20 aprile 2011 della III sez. pen. della Corte di Cassazione che ha messo in dubbio le precedenti interpretazioni giurisprudenziali e l'opinione unanime in dottrina. La sentenza ha rigettato il ricorso di un'impresa individuale siciliana già condannata dal Tribunale del Riesame di Caltanissetta alla misura interdittiva per il reato di associazione a delinquere (reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 *ex* art. 24 *ter*) finalizzata alla raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi per il quale era stato condannato l'imprenditore in persona. La sentenza in oggetto rimane un caso isolato, ma occorre sottolinearne l'importanza anche perché adottata dalla Sezione terza della Cassazione, che è quella che normalmente prende in esame i reati di natura ambientale. Nel caso di specie, la responsabilità da reato dell'impresa era legata alla ipotesi di associazione a delinquere *ex* art. 24 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001, ma prendeva in esame quale attività di detta associazione uno dei casi più gravi di reati ambientali, ossia la raccolta, lo smaltimento e il traffico illecito di rifiuti pericolosi: reato oggi rilevante *ex* art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, occorre, in ultimo, sottolineare che la giurisprudenza (Cass., sentenza 15 novembre 2012, n. 44824 - sentenza - Sezione V Penale) ha recentemente ribadito che la **dichiarazione di fallimento** della società non estingue l'illecito contestato *ex* D.Lgs. n. 231/2001.

1.3 QUANDO SI APPLICA LA RESPONSABILITÀ DA REATO AMBIENTALE ALLE AZIENDE?

Per conoscere quali sono i presupposti che possono portare ad accertare la responsabilità di un'azienda per uno dei reati ambientali sanzionati *ex* art.

25 *undecies* occorre tornare alla prima parte dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, che definisce i presupposti generali per l'accertamento della responsabilità da reato degli enti:

Art. 5, c. 1

“1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a)”.

Presupposti della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001

- Commissione di un reato previsto dal decreto 231 o dalle sue successive integrazioni;
- Interesse o vantaggio dell'ente derivante dalla commissione del reato;
- Commissione del reato da parte di un soggetto in posizione “apicale” o “subordinata”.

Tre sono le condizioni che devono realizzarsi perché sia riscontrabile la responsabilità da reato dell'azienda:

- la **prima** è che effettivamente venga commesso un reato che rientra nel catalogo dei reati presupposto previsti dal decreto e che quindi per esplicita previsione legislativa comporti non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001. Vedremo in seguito quali reati ambientali fanno parte del catalogo dei reati presupposto;
- la **seconda** è che l'azienda abbia avuto un interesse o abbia tratto un vantaggio dalla commissione di quel reato;
- la **terza** condizione è che il reato venga commesso da un soggetto in posizione apicale o subordinata. Il reato, in pratica, può essere commesso da chiunque all'interno dell'azienda.

1.3.1 I Reati presupposto che determinano la responsabilità delle aziende

I reati che determinano la responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 devono essere individuati esplicitamente per il principio di tassatività che regola il diritto penale e pertanto si definiscono “tipici”.

Il catalogo dei “reati presupposto” è una categoria in costante aggiornamento ed evoluzione.

Prima di verificare per esteso l'elenco dei reati ambientali “presupposto”, è

utile fornire una sintetica indicazione delle tipologie di reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 *bis*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 *ter*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti contro la fede pubblica (Art. 25 *bis*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 *bis1*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati societari e corruzione tra privati (Art. 25 *ter*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti di terrorismo (Art. 25 *quater*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 *quater1*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 *quinqies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Market Abuse (Art. 25 *sexies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime (Art. 25 *septies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25 *octies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 *novies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 *decies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati Ambientali (Art. 25 *undecies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 *duodecies*, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati transnazionali.

1.3.2 Interesse e Vantaggio

Il secondo importantissimo requisito fissato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, il cui accertamento è necessario perché la società possa incorrere nella responsabilità prevista dal decreto, è rappresentato dall'interesse o dal vantaggio che l'ente deve avere nella realizzazione del reato.

L'interesse differisce dal vantaggio: l'interesse è riferibile al soggetto che agisce, il quale ritiene che vi possa essere un interesse dell'ente nella condotta che pone in essere e che può integrare un determinato reato.

L'interesse viene valutato *ex ante* e, normalmente, viene riscontrato quando la persona fisica non ha agito in contrasto con gli interessi della società.

Il vantaggio è, invece, valutato oggettivamente *ex post*, per cui la responsabilità della persona giuridica può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l'azienda.

Interesse e vantaggio non devono necessariamente coesistere, può essere sufficiente che nel commettere il reato vi sia un interesse da parte dell'azienda anche se poi non ne deriva alcun vantaggio.

1.3.2.1 Interesse e Vantaggio nei reati ambientali

Le due condizioni in oggetto sono facilmente individuabili nelle ipotesi di reati dolosi, dove emerge in modo determinante la volontà del soggetto che agisce ed è pertanto chiaro quale interesse o vantaggio abbia voluto conseguire.

Alcuni reati ambientali sono dolosi, ma costituiscono la minoranza all'interno del novero di quelli che determinano la responsabilità *ex D.Lgs. n. 231/2001*.

È più difficile invece capire quando sono individuabili il vantaggio e soprattutto l'interesse nei reati colposi, che prescindono dalla volontà di chi li commette, ma sono conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza, oppure della inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Altrettanto problematica può essere l'individuazione dell'interesse o del vantaggio nei reati contravvenzionali, la cui realizzazione, così come accade per i reati colposi, non richiede una specifica volontà da parte di chi commette il reato.

La questione è di particolare rilievo per la maggior parte dei reati ambientali, che rientrano nella categoria delle contravvenzioni.

Occorre poi considerare che, di solito, i reati ambientali determinano conseguenze dannose nei confronti dell'azienda, così come avviene per i reati conseguenti all'inosservanza della normativa antinfortunistica, sia in termini di sanzioni amministrative o penali in capo al legale rappresentante dell'impresa, sia per quanto attiene ai costi derivanti dal risarcimento del danno o dal ripristino - bonifica.

È necessario, dunque, domandarsi dove può riscontrarsi un interesse o un vantaggio per l'azienda nella commissione di reati ambientali non dolosi.

Se risulta, infatti, evidente capire quale può essere il vantaggio economico di un'azienda nel traffico illecito di rifiuti (art. 260, c. 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006) o l'interesse nel dichiarare il falso a proposito di certificati (art. 258, c. 4, D.Lgs. n. 152/2006), è ben più difficile immaginare un interesse o un vantaggio derivanti da alcuni reati contravvenzionali, come quelli integrati dalla mancanza o non vigenza di un particolare regime autorizzatorio o da sversamenti o inquinamenti.

La risposta è semplice: l'azienda può avere avuto un interesse o un vantaggio nell'aver risparmiato risorse economiche nel momento in cui ha dovuto

organizzare il piano di gestione di tutela ambientale o nell'organizzare un sistema di gestione delle autorizzazioni.

Nell'attuale mancanza di decisioni in materia, si devono al momento assumere le considerazioni svolte dalla giurisprudenza in materia di reati colposi derivanti dalle infrazioni della normativa antinfortunistica.

La logica argomentativa può essere la medesima.

Trib. Trani, sez. Molfetta, 20 ottobre 2009

“Se l'evento delittuoso infatti è il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, spesso è agevole sostenere che la mancata adozione di tali misure abbia garantito un vantaggio alla società o all'ente, ad esempio nella forma di un risparmio dei costi”.

La giurisprudenza ritiene, giustamente, compatibili i requisiti dell'interesse e del vantaggio con le ipotesi di reato colposo e indica in quale modo verificarli:

(segue)

“dovendosi di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento morte o le lesioni personali sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente oppure se la condotta medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest'ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri ...”

In altra sede², abbiamo verificato come gli esempi di interesse o vantaggio dell'azienda in materia di reati derivanti dalla infrazione della normativa antinfortunistica, e quindi di matrice colposa, possano essere molteplici.

Lo stesso può dirsi per molti reati ambientali di natura contravvenzionale, per i quali sarà sufficiente applicare il criterio interpretativo prima citato e verificare se l'azienda ha messo in atto condotte di **politica aziendale** tendenti al risparmio non adottando adeguati strumenti preventivi in materia, ad esempio, di inquinamento o di smaltimento rifiuti. In tal caso non vi è dubbio che **l'interesse che determina l'eventuale responsabilità da reato dell'azienda** riguarda la sua condotta, quale espressione di una precisa **politica aziendale** (locuzione sulla quale molto insiste la più recente Cassazione Penale in materia di reati riguardanti i mancati investimenti per la sicurezza del lavoro). In attesa di specifica giurisprudenza, è utile richiamare anche la sentenza del 4 luglio 2011 del GIP del Tribunale di Cagliari, la cui motivazione può essere applicata in modo esemplare anche ad un reato ambientale.

² G. Catellani, cit.

GIP Tribunale di Cagliari, 4 luglio 2011

“Si deve tenere conto infatti che l’intera disciplina della responsabilità degli enti va letta nell’ottica di una funzione di prevenzione speciale che si rivolge alla logica imprenditoriale. Il legislatore muove dal presupposto che le scelte d’impresa, anche quando si tratta di optare tra una condotta lecita e un’alternativa illecita, siano fatte da un imprenditore razionale, e quindi sulla base di un’analisi costi/benefici; si tratta quindi di rendere la condotta illecita meno conveniente di quella lecita.

Nella materia che interessa, se è ben difficilmente ipotizzabile che l’evento possa rappresentare un interesse dell’ente o portare ad esso un vantaggio economico (e tanto meno non patrimoniale), è invece facilmente prevedibile che la persona giuridica possa adottare condotte tese a risparmiare sui costi, talora notevoli, connessi alla sicurezza sul lavoro”.

Anche in un caso di inquinamento o superamento dei valori limite di emissioni con conseguenze sulla qualità dell’aria, è difficile immaginare che l’evento costituisca un interesse o ancor più un vantaggio per l’azienda: è molto più facile che l’imprenditore non abbia, per ragioni di costi o di inadeguate scelte aziendali, adottato tutti gli strumenti preventivi necessari per evitarli.

Peraltro in virtù dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, l’ente non risponde se gli autori del reato hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ne deriva che detti requisiti vanno collegati alla condotta che ha integrato il reato.

Si deve sottolineare in tal senso che i reati ambientali rilevanti *ex* D.Lgs. n. 231/2001 sono quasi tutti integrati dalla condotta posta in essere e non da un particolare evento conseguente a quella condotta.

L’interesse o il vantaggio possano sussistere in ogni ipotesi di reato: gli aspetti di pragmatismo che caratterizzano la nascita e devono caratterizzare l’applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 comportano la necessità di valutare concretamente, caso per caso, la presenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del decreto.

1.3.3 Soggetti apicali e subordinati

Il terzo requisito indicato nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 perché sia riscontrabile la responsabilità da reato in capo ad un ente, ad una impresa, è che il fatto reato sia commesso:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

Si tratta nel caso della lett. a) dei cosiddetti apicali e nel caso della lett. b) dei cosiddetti subordinati.

I soggetti apicali sono **i responsabili della politica aziendale** nei diversi ambiti operativi, compreso quello della gestione ambientale.

Se il reato è commesso da un soggetto apicale, la colpa dell'azienda è presunta, perché si ritiene che l'organizzazione a monte non abbia funzionato adeguatamente e che i vari apicali che determinano la **politica organizzativa aziendale** non abbiano predisposto in modo efficace un modello di prevenzione dei rischi.

Ne deriva che, in sede processuale, in questo caso sarà l'azienda a dover dimostrare che in realtà aveva fatto tutto il possibile per evitare quel reato e che se quel reato è stato commesso è solo perché l'apicale ha agito in frode rispetto al Modello Organizzativo aziendale.

Se non riesce a dimostrarlo, l'azienda è colpevole.

Nel caso in cui il reato sia stato, invece, commesso da un subordinato, la colpa organizzativa consiste nel non avere diretto e vigilato in modo adeguato l'operato di chi è sottoposto agli ordini degli apicali e ne deve attuare la politica organizzativa.

L'ipotesi è sancita dal c. 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 7, c. 1

“Nel caso previsto dall'art. 5, c. 1, lett. b) (subordinati), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza”.

In questo caso la colpa dell'azienda non è presunta, come nell'ipotesi in cui il reato lo abbia commesso un apicale, ma deve essere provata da parte dell'accusa. In quest'ottica va letto il c. 2 dell'art. 7 del decreto.

Art. 7, c. 2

“In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

In presenza del Modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 6 del decreto, la pubblica accusa, oltre a dover provare l'interesse o il vantaggio dell'azienda, dovrà dimostrare che il Modello non era idoneo ed efficace a prevenire quel reato.

È una differenza di carattere processuale che ha effetti sostanziali.

1.3.3.1 Gli apicali

Sulla base di quanto previsto dal testo del decreto, da quanto emerso dal dibattito dottrinale e da alcune sentenze, sono sicuramente apicali:

Soggetti apicali

- Amministratore Delegato;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Amministratori Srl;
- Amministratore Unico;
- Membri del Consiglio di gestione;
- Consiglieri di Amministrazione con poteri gestionali;
- Direttore generale;
- Delegati dall'apicale;
- Amministratore di fatto o occulto;
- Liquidatori.

Le persone che hanno la principale responsabilità all'interno dell'azienda sono i soggetti che “rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale” o “che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”.

In particolare, il riferimento all'esercizio di fatto delle funzioni di gestione dell'azienda, è fondamentale per comprendere come il “sistema 231” si cali nella realtà concreta dell'impresa per individuarne i soggetti effettivamente responsabili, caso per caso.

Peraltro il principio di effettività è da diversi lustri rilevante per la giurisprudenza per individuare le responsabilità penali dei singoli individui che gestiscono ambiti operativi come quello della sicurezza sul lavoro.

Recependo questo consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di effettività delle funzioni svolte, il legislatore ha pragmaticamente riformulato il quadro delle responsabilità dei singoli soggetti non solamente sulla base della loro qualifica, ma anche e soprattutto a partire da quello che effettivamente e concretamente fanno: esemplari in tal senso l'art. 299 del T.U. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e l'art. 2639 c.c. in materia di reati societari.

Alla luce delle considerazioni esposte, si precisa che:



In tema di responsabilità ambientale il delegato, con autonomo budget e con capacità di spesa determinante la politica ambientale, rientra nella categoria degli apicali.

Non rientrano nella definizione di soggetti apicali

- Sindaci;
- Revisori.

1.3.3.2 I subordinati

Con questa definizione si riassume la categoria prevista dalla lett. b) dell'art. 5 del decreto: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

L'ambito dei soggetti in questione è inevitabilmente più ampio di quello degli apicali. Non potrà che essere una verifica concreta ad inquadrare un soggetto nella categoria dei subordinati in virtù del particolare rapporto lavorativo contrattuale o fattuale con l'azienda.

Rientrano (o possono rientrare) nei subordinati

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori occasionali;
- Lavoratori a progetto;
- Prestatori di lavoro intermittente, ripartito a tempo parziale, *ex* D.Lgs. n. 276/2003;
- Lavoratori in apprendistato, *ex* D.Lgs. n. 276/2003;
- Lavoratori con contratto di inserimento *ex* D.Lgs. n. 276/2003;
- Lavoratori in distacco da altro Ente *ex* D.Lgs. n. 276/2003;
- Lavoratori di altro Ente che somministra lavoro *ex* D.Lgs. n. 276/2003;
- Appaltatori di attività o servizi;
- Agenti;
- Lavoratori autonomi;
- Rappresentanti;
- Distributori;
- Consulenti aziendali;
- Consulenti e prestatori d'opera in *outsourcing*.

Si precisa che:



In tema di responsabilità ambientale, chi gestisce gli aspetti ambientali senza una capacità di spesa che gli garantisca autonomia in materia di politica ambientale aziendale, rientra nella categoria dei subordinati.

1.4 IL D.LGS. N. 231/2001 E LE REALTÀ INTERNAZIONALI

Il D.Lgs. n. 231/2001, elencando i reati rilevanti per le imprese, recepisce l'esigenza di tenere presente la dimensione internazionale dei mercati e delle responsabilità che ne derivano.

È questione sicuramente rilevante nell'ambito dei reati ambientali, soprattutto per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere previste dal D.Lgs. n. 152/2006.

Sono tre le ipotesi più interessanti da considerare:

a) Reati commessi all'estero da un'impresa italiana;

- b) Reati commessi da società estere in Italia;
- c) Reati commessi da multinazionali.

a) L'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001, prevede che l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero.

Perché un'impresa risponda per un reato commesso all'estero:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'impresa, ai sensi dell'art. 5, c. 1, del D.Lgs. n. 231/2001 (apicale o subordinato);
- l'impresa deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- devono sussistere i casi e le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p., (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- nei confronti dell'ente non deve procedere lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

È importante sottolineare che il rinvio agli artt. 7-10 c.p. deve essere coordinato con le previsioni degli articoli da 24 a 25 *octies* del D.Lgs. n. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*.

b) La responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 si applica alle persone giuridiche straniere che operano in Italia. Il principio, non condiviso da parte della dottrina, è stato giustamente ribadito dal Tribunale di Milano.

La legge italiana, compreso il D.Lgs. n. 231/2001, deve essere rispettata da tutti i soggetti che operano in Italia.

c) Per quanto riguarda i gruppi multinazionali, occorre verificare dove si trova la sede della società all'interno della quale è stato commesso il reato, a nulla rilevando che la capogruppo controllante sia eventualmente posta all'estero. È importante ricordare che ai sensi dell'art. 6 c.p. il reato si considera commesso in Italia "quando l'azione o l'omissione che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione".

1.5 LE CONSEGUENZE PER LE AZIENDE DERIVANTI DA UNA RESPONSABILITÀ DA REATO

L'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce quali sono le sanzioni, le conseguenze afflittive che possono colpire l'ente in caso di responsabilità da reato.

Art. 9

“1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;*
- b) le sanzioni interdittive;*
- c) la confisca;*
- d) la pubblicazione della sentenza.*

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;*
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi”.*

Occorre poi precisare che gli artt. 18 e 19 del decreto prevedono la pubblicazione della sentenza di condanna laddove venga applicata una sanzione interdittiva, e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalla commissione di un reato ambientale, si rimanda alla successiva tabella che, elencando ogni specifico reato, ne indica le sanzioni in modo puntuale.

Al di là delle concrete conseguenze derivanti per l'ente dall'applicazione delle predette sanzioni, occorre sottolineare il forte danno a livello reputazionale o all'immagine che viene associato ad una condanna ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e le pesanti conseguenze che ne potrebbero derivare a livello di *marketing*.

1.6 D.LGS. N. 231/2001 E I REATI AMBIENTALI

Verificati i criteri generali perché si possa applicare la responsabilità da reato degli enti, è ora necessario entrare nel dettaglio dei reati ambientali che ne costituiscono un presupposto.

A partire da questo dettaglio, si vedrà in seguito cosa si deve fare per evitare la responsabilità da reato delle aziende, con particolare riferimento all'ambito ambientale.

Occorre specificare che nel novero iniziale dei reati presupposto i reati ambientali non erano stati previsti, e in tal modo si era disattesa l'aspettativa della legge delega n. 300/2000 che prevedeva la tutela dell'ambiente e del territorio quali ambiti da ricomprendere nella formulazione del D.Lgs. n. 231/2001.

Sino all'agosto del 2011, l'unica ipotesi rilevante ai fini della responsabilità da reato degli enti pareva essere quella di divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n.

152/2006 (Testo Unico in materia di Ambiente). Tale norma, nel fissare che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, al c. 4, stabilisce che:

Art. 192, c. 4, D.Lgs. n. 152/2006

“Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del c. 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”

La specifica rilevanza 231 dell'ipotesi in esame è stata però annullata dalla sentenza n. 41329/2008 della Corte di Cassazione, sez. III.

Correttamente, la Corte ha sottolineato come nell'ipotesi dell'art. 192 del T.U. ambiente manchi una compiuta descrizione delle condotte illecite e delle sanzioni applicabili e perciò detta disposizione di legge:

Cass., sez. III, sentenza 7 ottobre 2008, n. 41329

“contrasta con i principi di tassatività e tipicità che devono essere connaturati alla regolamentazione degli illeciti (penali)”.

Pertanto, non potendosi considerare l'ipotesi di reato prevista dall'art. 192 del codice dell'ambiente, per più di dieci anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2001, i reati ambientali non hanno avuto alcuna rilevanza ai fini della responsabilità da reato delle aziende. La mancanza dei reati ambientali tra quelli presupposto appariva incomprensibile, soprattutto alla luce di quanto richiesto, ancora una volta, dalla Comunità Europea. Così, alla luce della Direttiva n. 2008/99 CE,

Direttiva 2008/99 CE

che ha imposto agli Stati Membri di approntare sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive in relazione a condotte, offensive per l'ambiente, imputabili a persone fisiche o giuridiche, idonee a provocare danni alla salute delle persone ovvero un significativo deterioramento della qualità dell'aria, del suolo, delle acque o della fauna o della flora e che ha richiesto agli Stati Membri di prevedere anche la responsabilità delle persone giuridiche, quando gli illeciti vengono commessi con dolo o grave negligenza

si è giunti all'emanazione del D.Lgs. n. 121/2011, che, in parziale attuazione della citata direttiva, ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *undecies* e la rilevanza di alcuni reati ambientali ai fini della responsabilità da reato degli enti.

Si tratta perlopiù di ipotesi contenute nel Testo Unico sull'ambiente, il

D.Lgs. n. 152/2006. Vedremo in seguito come il mancato inserimento di alcuni reati ambientali nel novero di quelli che determinano la responsabilità delle aziende appaia illogico, incoerente rispetto a quanto richiesto dalla Comunità Europea e, soprattutto, possa parzialmente inficiare l'esigenza di responsabilizzare sempre di più le imprese alla tutela dell'ambiente.

1.6.1 Questo l'elenco dei reati ambientali presupposto con relative conseguenze ai sensi dell'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001

A) NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 137, D.Lgs. n. 152/2006: sanzioni penali

Ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 tale fattispecie trova applicazione limitatamente ai c. 2, 3, 5, 11 e 13.

Trattasi di **Reati contravvenzionali**



DEFINIZIONE:

Quando le condotte di cui al c. 1 (effettuazione da parte di chiunque di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continuazione ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata [...]) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 (ossia a titolo esemplificativo: cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio, piombo, rame, zinco, pesticidi, ecc.), la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni (c. 2). Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al c. 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, c. 1, (scarichi in reti fognarie) e 108, c. 4 (scarichi di sostanze pericolose), è punito con l'arresto fino a due anni (c. 3). *omissis*

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 (esempio: rame, piombo, nichel, zinco, pesticidi, ecc.), nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 del predetto Allegato 5, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, c. 1 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000 (c. 5, primo periodo).

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A (esempio cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio ecc.) del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000 (c. 5, secondo periodo). *omissis*

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo)

e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), è punito con l'arresto sino a tre anni (c. 11).

omissis

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente (c. 13).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

Per la violazione dei c. 3, 5 primo periodo e 13: da 150 a 250 quote.

Per la violazione dei c. 2, 5 secondo periodo e 11: da 200 a 300 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

Per la violazione dei c. 2, 5 secondo periodo e 11:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.

B) NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Art. 256, D.Lgs. n. 152/2006: attività di gestione dei rifiuti non autorizzata Trattasi di **Reati contravvenzionali**



DEFINIZIONE:

Chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), 210 (abrogato dall'art. 39, D.Lgs. n. 205/2010), 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione), 212 (albo nazionale gestori ambientali), 214 (determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate), 215 (auto smaltimento) e 216 (operazioni di recupero) è punito:

a. con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi (c. 1).

omissis

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000 (III c., primo periodo). Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 ad euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (c. 3, secondo periodo) *omissis*

Le pene di cui ai c. 1, 2, 3 sono ridotte alla metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (c. 4). Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al c. 1, lett. b) (c. 5).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, c. 1, lett. b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000 (c. 6, primo periodo).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

Per la violazione dei c. 1, lett. a) e 6, primo periodo: fino a 250 quote.

Per la violazione dei c. 1, lett. b), 3, primo periodo, e 5: da 150 a 250 quote.

Per la violazione del c. 3, secondo periodo: da 200 a 300 quote.

Per la violazione del c. 4, che rinvia alle condotte di cui ai c. 1 e 3, le pene sono ridotte alla metà.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

Per la violazione del c. 3, secondo periodo:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 257, D.Lgs. n. 152/2006: bonifica dei siti

Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sono quelle previste dai c. 1 e 2.

Trattasi di **Reato contravvenzionale**



DEFINIZIONE:

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al predetto art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 26.000 (c. 1).

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 ad euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose (c. 2).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

Per la violazione del c. 1: fino a 250 quote.

Per la violazione del c. 2: da 150 a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

Nessuna

Art. 258, D.Lgs. n. 152/2006: violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 limitatamente al c. 4, secondo periodo.

Trattasi di **Reato doloso**.



DEFINIZIONE:

Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e cioè della reclusione fino a due anni, a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001: da 150 a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001: Nessuna

Art. 259, D.Lgs. n. 152/2006: traffico illecito di rifiuti

La condotta rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 è quella prevista al c. 1.

Trattasi di **Reato contravvenzionale**



DEFINIZIONE:

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 (e successive modifiche e integrazioni, tra cui il Regolamento della Commissione CE 2557 del 2001 il Regolamento CE n. 1013/2006), o effettua una spedizione di rifiuti elencati dell'Allegato II del citato Regolamento (*a titolo esemplificativo: rifiuti di oro o altri metalli preziosi come argento, rifiuti e rottami ferrosi, di alluminio, di rame, altri rifiuti derivanti dalla fonderia, di plastiche solide ecc.*) in violazione dell'art. 1, c. 3, lett. a), b), c) e d) è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550 ad euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi (c. 1).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001: da 150 a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001: Nessuna

Art. 260, D.Lgs. n. 152/2006: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 limitatamente ai c. 1 e 2.

Trattasi di **Reato doloso**



DEFINIZIONE:

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, è punito con la reclusione da uno a sei anni (c. 1).

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni (c. 2).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

Per la violazione del c. 1: da 300 a 500 quote.

Per la violazione del c. 2: da 400 a 800 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.

È prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 260 bis, D.Lgs. n. 152/2006: sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sono quelle previste dai c. 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo.

Trattasi di **Reato doloso**



DEFINIZIONE:

Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), cioè della reclusione fino a due anni, a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (c. 6).

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, [...] si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporti di rifiuti pericolosi (c. 7, secondo periodo).

Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (c. 7, terzo periodo).

Il trasportatore che accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato) (c. 8, primo periodo). La pena è aumentata fino ad un terzo in caso di rifiuti pericolosi (c. 8, secondo periodo). Il combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. prevede una pena della reclusione da sei mesi a tre anni con riduzione di un terzo.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

Per la violazione dei c. 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo: da 150 a 250 quote.

Per la violazione del c. 8, secondo periodo: da 200 a 300 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
Nessuna

C) NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Art. 279, D.Lgs. n. 152/2006: sanzioni

Tale fattispecie è rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 limitatamente al c. 5.
Trattasi di **Reato contravvenzionale**



DEFINIZIONE:

Nei casi previsti dal c. 2 (ossia l'esercizio di uno stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (c. 5).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
Fino a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
Nessuna

D) MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

Art. 3, L. n. 549/1993: cessazione e riduzione dell'impiego di sostanza lesive

La condotta rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 è quella prevista dal c. 6.
Trattasi di **Reato contravvenzionale**



DEFINIZIONE:

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (ossia inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, indicate nelle Tabelle A-B (ossia a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio ecc.), è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (c. 6).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
da 150 a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
Nessuna

E) MISURE A TUTELA DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI O SITI PROTETTI

Art. 727 bis c.p.: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Trattasi di **Reato contravvenzionale**



DEFINIZIONE:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
fino a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
Nessuna

Art. 733 bis c.p.: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Trattasi di **Reato contravvenzionale**



DEFINIZIONE:

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'Allegato IV della Direttiva n. 92/43/CE e nell'Allegato I della Direttiva n. 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, della Direttiva n. 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, della Direttiva n. 92/43/CE.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
da 150 a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
Nessuna

F) NORME SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

Art. 1, L. n. 150/1992

Vengono punite le condotte previste dai c. 1 e 2.

Trattasi di **Reato contravvenzionale**



DEFINIZIONE:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746,85 ad euro 77.468,53 chiunque [...] per gli esemplari appartenenti alle specie elencati nell'Allegato A del Regolamento CE n. 338/97 e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, c. 2, Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari specificati in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento CE n. 338/97 [...];

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificazione successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, di esemplari senza licenza o il certificato prescritti [...];

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, par. 1, lett. b) del Regolamento [...];

f) la detenzione, l'utilizzo per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali, l'offerta di vendita o comunque la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (c. 1).

In caso di recidiva si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329,14 ad euro 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi (c. 2).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

Per la violazione del c. 1: fino a 250 quote.

Per la violazione del c. 2: da 150 a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

Nessuna

Art. 2, L. n. 150/1992

Trattasi di **Reato contravvenzionale**



DEFINIZIONE:

Le condotte previste in tale articolo sono le medesime descritte all'art. 1, c. 1 e 2, L. n. 150/1992, ma hanno ad oggetto gli esemplari appartenenti alle specie elencate degli Allegati B e C del regolamento in oggetto.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

fino a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
Nessuna

Art. 3 bis, L. n. 150/1992

Trattasi di **Reato doloso**



DEFINIZIONE:

Alle fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lett a), c), d), e) ed l) del Regolamento CE n. 338/97 e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, di uso di certificati o licenza falsi o alterati, si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo III c.p.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione: fino a 250 quote;

In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione: da 150 a 250 quote;

In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione: da 200 a 300 quote;

In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione: da 300 a 500 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

Nessuna

Art. 6, L. n. 150/1992

È rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 la condotta prevista dal c. 4.

Trattasi di **Reato contravvenzionale**



DEFINIZIONE:

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al c. 1 (detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 7.746,85 ad euro 103.291,38 (IV c.).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

fino a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

Nessuna

G) MISURE RELATIVE ALL'INQUINAMENTO DELLE NAVI

Art. 8, D.Lgs. n. 202/2007: inquinamento doloso

Trattasi di **Reato contravvenzionale**



DEFINIZIONE:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, violano dolo-

samente le disposizioni di cui all'art. 4 (ossia il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze) sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000 (I c.).
Se la violazione di cui al c. 1 causa danni permanenti o comunque di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali o parte di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000 (II c.).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

Per la violazione del c. 1 : da 150 a 250 quote.

Per la violazione del c. 2: da 200 a 300 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.

È infine prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 202/2007.

Art. 9, D.Lgs. n. 202/2007: inquinamento colposo

Trattasi di **Reato contravvenzionale**



DEFINIZIONE:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni di cui all'art. 4 (*ossia il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze*) sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 (c. 1).

Se la violazione di cui al c. 1 causa danni permanenti o comunque di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali o parte di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 (c. 2).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

Per la violazione del c. 1: fino a 250 quote.

Per la violazione del c. 2: da 150 a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

Per la violazione del c. 2:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.

La lettura degli articoli di legge sopra riportati, conferma che quando si affronta il testo che descrive il reato ambientale, spesso ci si trova davanti a formulazioni complesse e anche il giurista avvezzo al linguaggio tecnico può trovarsi in difficoltà. Concetti non chiari che sono resi ancor più difficili a livello sia ermeneutico che applicativo da un uso frequente di aggettivi che rimandano ad apprezzamenti e valutazioni tecniche.

Per questo motivo, la normativa ambientale non è di semplice lettura e appaiono fondate le critiche della dottrina laddove si sostiene che il D.Lgs. n. 152/2006 *“oltre a contenere un numero rilevante di disposizioni in aperto contrasto con la disciplina comunitaria, si segnala anche per i numerosi errori, le imprecisioni e la scarsa dimestichezza con la lingua italiana”*³.

Al fine di agevolare il compito di chi deve orientarsi nella difficile mappa dei reati ambientali per prevenirli e per presidiarne il rischio, appare utile riassumerli secondo il seguente schema.

L'art. 25 undecies dal D.Lgs. n. 231/2001, prevede la responsabilità delle aziende per:

- lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, c. 2, 3, 5, 11, 13, D.Lgs. n. 152/2006);
- la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e la intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, c. 1, D.Lgs. n. 152/2006);
- la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, c. 3, D.Lgs. n. 152/2006);
- la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti rifiuti (art. 256, c. 4, D.Lgs. n. 152/2006);
- la miscelazione in modo non consentito dei rifiuti (art. 256, c. 5, D.Lgs. n. 152/2006);
- il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti pericolosi sanitari (art. 256, c. 6, D.Lgs. n. 152/2006);
- la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché l'utilizzazione di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, c. 4, D.Lgs. n. 152/2006);
- la spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, c. 1, D.Lgs. n. 152/2006);
- la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione, l'importazione, o comunque la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'alle-

³ L. Ramacci, *Diritto Penale dell'ambiente*, 2009, Cedam, pag. 9.

stimento di mezzi e attività continuative organizzate (art. 260, c. 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006);

- la predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e l'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis*, c. 6, D.Lgs. n. 152/2006);
- l'utilizzazione, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 *bis*, c. 7, D.Lgs. n. 152/2006) o l'alterazione fraudolenta della copia cartacea della scheda Sistri - Area Movimentazione (art. 260 *bis*, c. 8, D.Lgs. n. 152/2006);
- l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se l'autore del reato non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. Si applica una maggiore sanzione in caso di inquinamento determinato da sostanze pericolose (art. 257, c. 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006);
- il superamento dei valori limite di emissione con superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, c. 5, D.Lgs. n. 152/2006).
- in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, l'importazione, l'esportazione o il riesporto, sotto qualsiasi regime doganale, la vendita, l'esposizione per la vendita, la detenzione per la vendita, l'offerta in vendita, il trasporto, anche per conto terzi, o comunque la detenzione di esemplari di specie protetta (artt. 1 e 2, L. n. 150/1992);
- la falsificazione o alterazione di certificati, licenze ecc. al fine di acquisire una licenza o un certificato, o l'uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3 *bis*, L. n. 150/1992);
- la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, c. 4, L. n. 150/1992);
- la violazione delle disposizioni che impongono la cessazione delle attività di produzione, esportazione, importazione, detenzione, commercializzazione, riciclo e raccolta delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, indicate nelle tabelle allegate alla legge (art. 3, L. n. 549/1993);

- lo sversamento doloso o colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 202/2007);
- l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.).

1.6.2 I reati ambientali rilevanti: considerazioni critiche

Nel quadro dei reati ambientali che possono determinare la responsabilità delle aziende, mancano ipotesi importanti la cui esclusione è stata giustamente criticata, perché determina un affievolimento delle istanze europee di responsabilizzazione delle aziende.

Si sottolinea come il D.Lgs. n. 121/2011, che ha introdotto i reati ambientali nell'ambito della responsabilità *ex* 231, abbia operato

Orientamento dottrinale

“un considerevole sfoltimento delle ipotesi di reato determinanti la responsabilità degli enti rispetto alla versione originaria dello schema del decreto...”⁴.

e si nota come:

Orientamento dottrinale

“il legislatore italiano ha agito sulla base di criteri non chiari (*rectius*, non logici), individuando in modo irrazionale reati solo formali, ma tralasciando di includere alcuni reati più gravi, soprattutto sotto il profilo della lesività nei confronti del bene protetto.”⁵

Giova in tal senso precisare che i **reati contravvenzionali** previsti dal codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) sono definiti **formali** o **sostanziali** in base al bene protetto dalla norma.

Per coglierne la differenza è utile riportare quanto scrive Paolo Dell'Anno nel suo “Diritto all'Ambiente”⁶, laddove riassume la tipologia dei reati contravvenzionali a proposito di inquinamento atmosferico:

Orientamento dottrinale

“reati formali, consistenti cioè in comportamenti privi del necessario consenso

⁴ L. Ramacci, *Responsabilità amministrativa degli enti collettivi e reati ambientali*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2012, 7, Wolters Kluwer Italia, pag. 641.

⁵ Zanotti, *Trattato di diritto dell'ambiente*, diretto da P. Dell'Anno e E.Picozza, Cedam, 2012, pagg. 395-396.

⁶ P. Dell'Anno, *Diritto all'Ambiente*, Cedam, 2011, pag. 183.

preventivo dell'autorità amministrativa ovvero in violazione di prescrizioni amministrative, ma di per sé privi di offensività materiale, e reati sostanziali consistenti nel superamento dei limiti di emissione (art. 279, c. 2-5), e nella mancata adozione delle misure necessarie ad evitare un peggioramento delle emissioni degli impianti già esistenti (artt. 281 e 279, c. 6) ...”.

Peraltro, per meglio comprendere la citata suddivisione, occorre ricordare che

Orientamento dottrinale

“...la tutela predisposta dall'ordinamento italiano nell'ambito della legislazione c.d. ambientale, attiene, in pratica, più che alla violazione del bene (ambiente salubre) - in sé e per sé considerato - alla violazione della sfera di protezione che, a livello amministrativo, viene imposta su quel bene...”⁷.

Quanto premesso permette di capire che nel novero dei reati che possono determinare la responsabilità delle aziende sono state escluse ipotesi di reati ambientali sostanziali particolarmente importanti quali:

- le violazioni in materia di inquinamento atmosferico, salvo le ipotesi di cui all'art. 279, c. 5, D.Lgs. n. 152/2006;
- le contravvenzioni dell'art. 29 *quattordices* del codice dell'ambiente, che riguardano l'esercizio di attività che necessitano di autorizzazione integrata ambientale - attività per definizione assai pericolose per l'ambiente - laddove non sia presente o sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione, o vi sia la mancata osservanza delle prescrizioni;
- la contravvenzione di cui al c. 1 dell'art. 137 del codice dell'ambiente, che concerne l'apertura e l'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o dopo la sua sospensione o revoca, posto che lo scarico di sostanze anche non intrinsecamente pericolose ma in quantitativi rilevanti è condotta idonea a determinare un grave danno all'ambiente (appare in tal senso incomprensibile la scelta di configurare la responsabilità degli enti solo per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose);
- la causazione di un disastro ambientale di cui agli artt. 434 e 449 c.p. e quelle di avvelenamento di acque destinate all'alimentazione di cui agli artt. 439 e 452 c.p.

Risulta infine illogica la mancata inclusione nel catalogo della contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all' art. 256, c. 2,

⁷ R. Salomone, *Principi generali del diritto penale ambientale*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Vol. XI, a cura di P. D'Agostino e R. Salomone, Cedam, 2011, pag. 185.

posto che è stata esclusa dalla giurisprudenza la rilevanza, ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, delle ipotesi di cui all'art. 192 del codice dell'ambiente.



In buona sostanza, si può sostenere che la responsabilità da reato delle aziende in materia ambientale riguarda, oggi, ipotesi di illeciti più formali che sostanziali e non concerne gravi fattispecie sulle quali sarebbe stato opportuno e sensato responsabilizzare gli enti.

Alla luce del quadro dei reati ambientali che occorre prevenire e dell'essenza pragmatica delle indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001, le pagine a seguire tratteranno delle indicazioni che il decreto fornisce per evitare la responsabilità da reato e delle possibilità organizzative aziendali in materia di tutela ambientale.

1.6.3 Come si può evitare la responsabilità da reato ambientale degli enti?

Il D.Lgs. n. 231/2001, grazie al suo pragmatismo, oltre a determinare i requisiti della responsabilità da reato delle aziende, indica gli elementi organizzativi che consentono di evitarla, e fornisce indicazioni chiare rivolte agli enti, che dovranno:

- adottare un Modello Organizzativo e Gestionale, ovverosia una serie di regole e procedure comportamentali adeguate a prevenire i reati che potrebbero essere commessi nello svolgimento delle attività e delle funzioni aziendali;
- nominare un organismo che ne verifichi l'efficace attuazione.

In particolare, dagli artt. 6 e 7 del decreto, si evince che l'azienda, può evitare la responsabilità da reato:

- adottando e attuando in modo efficace un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati presupposto che comportano la responsabilità *ex* D.Lgs. n. 231/2001 (art. 6, c. 1, lett. a);
- predisponendo il Modello di organizzazione e gestione individuando le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (art. 6, c. 2, lett. a);
- prevedendo nel Modello specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (art. 6, c. 2, lett. b);
- individuando nel Modello modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (art. 6, c. 2, lett. c);
- prevedendo nel Modello obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul suo funzionamento e sulla sua osservanza (art. 6, c. 2, lett. d);
- prevedendo nel Modello, in relazione alla natura e alla dimensione del-

l'organizzazione e al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, c. 3);

- prevedendo verifiche periodiche del Modello e la sua modifica nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle sue prescrizioni o in caso di modifiche dell'organizzazione o dell'attività (art. 7, c. 4, lett. a);
- affidando il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello a un Organismo di Vigilanza autonomo e indipendente che ne curi anche l'aggiornamento (art. 6, c. 1, lett. b);
- incaricando l'Organismo di Vigilanza di vigilare in modo puntuale e costante (art. 6, c. 1, lett. d);
- introducendo nel Modello un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle sue misure (art. 6, c. 2, lett. e; art. 7, c. 4, lett. b).

Queste prescrizioni sono indicazioni da considerare in modo complessivo per la predisposizione del sistema di prevenzione del reato, definito “sistema 231”.

Il “sistema 231” è pertanto costituito da due polarità:

- il Modello Organizzativo e Gestionale (MOG);
- l'Organismo di Vigilanza (OdV).

1.6.4 Il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) e la prevenzione dei reati ambientali

Qual è il percorso che permette all'azienda di adottare il MOG? Come deve essere realizzato il Modello Organizzativo?

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello Organizzativo e di gestione *ex* D.Lgs. n. 231/2001, l'approccio metodologico deve prevedere le seguenti fasi:

- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati ambientali tramite *risk assessment*;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- adeguamento e stesura di procedure organizzative sulle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al citato decreto;
- elaborazione del Codice Etico;
- redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- previsione e redazione dello statuto e del regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

1.6.4.1 La metodologia del *risk assessment* e della verifica del rischio ambientale

Il *risk assessment* è il nucleo, il cuore del Modello Organizzativo.

Nella sua predisposizione, l'azienda deve essere considerata come un insieme di rischi, alcuni costanti, altri variabili, che emergono trasversalmente o in modo specifico a seconda degli ambiti operativi.

Chi redige il Modello deve pertanto porsi innanzitutto una questione di metodo su come affrontare la complessa realtà aziendale, per arrivare ad averne una conoscenza concreta, che gli permetta di approntare un Modello Organizzativo efficace ed adeguato.

L'esigenza è pertanto quella di conoscere profondamente la realtà aziendale per capire quali siano le attività più sensibili dal punto di vista del rischio reato.

Da ciò deriva la necessità di attivare un **flusso informativo multidimensionale (cartaceo, informatico, orale)**, che permetta una efficace ed adeguata analisi di informazioni gestionali, informazioni di politica aziendale, informazioni di tipo organizzativo su tutte le aree a rischio di potenziale reato e sugli ambiti strutturali di natura trasversale alle aree a rischio.

Si tratta di una importante questione metodologica che riguarda anche l'analisi del rischio ambientale.



Sul punto è giusto sottolineare come nella normativa tecnica di riferimento, in particolare nel D.Lgs. n. 152/2006, manchi una disposizione relativa al rischio ambientale, come quella dell'art. 28 del T.U. n. 81/2008, che prevede un obbligatorio documento di valutazione del rischio in materia di tutela della sicurezza.

Come opportunamente sottolineato in dottrina, questa circostanza comporta “... *minore dimestichezza nella gestione degli aspetti ambientali rispetto a chi opera su tematiche quali la sicurezza, perché non è prevista dalla normativa ambientale la sistematica valutazione del rischio, salvo che per la cd. Seveso (D.Lgs. n. 334/1999), che non a caso rappresenta una normativa di raccordo tra ambiente e sicurezza*”⁸.

Si vedrà, inoltre, a proposito del raccordo tra Sistemi Gestionali certificati e Modelli Organizzativi, come in materia ambientale manchi anche una disposizione come quella prevista dall'art. 30, T.U. n. 81/2008 che definisce criteri valutativi del rischio a proposito della sicurezza del lavoro.

Ciò non toglie, come si vedrà in seguito, che un Sistema Gestionale in ambito ambientale (quale ad esempio quello ISO 14001), comporti un'analisi del rischio sicuramente puntuale: analisi che dovrà essere utilizzata per la

⁸ M. Settis, *Le ricadute dell'apparato sanzionatorio sul sistema produttivo: aspetti gestionali e modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Vol. XI, cit., pagg. 945-947.

predisposizione della parte speciale del Modello Organizzativo dedicata alla prevenzione dei reati ambientali e che si rivelerà molto utile.

Per queste ragioni, la valutazione del rischio ambientale deve fare riferimento ad una molteplicità di informazioni, sia documentali che orali.

1.6.4.2 Analisi documentale

Chi deve effettuare il *risk assessment* ambientale deve innanzitutto valutare il seguente apparato documentale:

Check list di documenti da analizzare per conoscere le attività aziendali al fine di valutare il rischio ambientale

- Visura camerale con riguardo alla attività svolta
- Contratti di locazione o rogiti riguardanti gli immobili della azienda
- Eventuali delibere riguardanti la politica ambientale aziendale
- Organigramma
- Eventuale delega ambientale
- Elenco dei soggetti che gestiscono, anche di fatto, le seguenti attività:
 - a) gestione e presidio tutela ambientale;
 - d) rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - e) gestione sistema informatico e documenti;
 - f) gestione rifiuti;
 - g) gestione acquisti (beni e servizi);
 - h) gestione personale;
 - i) gestione degli immobili e/ degli impianti, stabilimenti etc.
- Eventuale Sistema Gestionale in materia ambientale
- Eventuali regolamenti o procedure esistenti negli ambiti elencati
- Contratti di appalti di servizio in ambito ambientale, con particolare riferimento al settore rifiuti e manutenzione
- Analisi dei bilanci sugli investimenti in materia ambientale
- Analisi di eventuali procedimenti amministrativi o penali riguardanti infrazioni o illeciti in materia ambientale.

Dopo questa prima analisi documentale, occorre passare alle interviste con tutti gli apicali e i subordinati che gestiscono funzioni rilevanti per la tutela dell'ambiente.

1.6.4.3 La dimensione orale della vita aziendale e l'analisi del rischio

È prioritaria la necessità di conoscere nel dettaglio le funzioni e le attività aziendali, attraverso colloqui e interviste.

Non si può ignorare che l'apparato documentale non sempre rappresenta la quotidianità della vita aziendale e che spesso questa è rappresentata in modo efficace anche, o soprattutto, dai racconti di chi ne è interprete.

Tralasciare tale aspetto può significare non cogliere elementi essenziali per la

costruzione di un Modello concreto ed efficace. Sul punto si ribadisce in sintesi quanto già esposto nel volume dedicato al “sistema 231” e alla sicurezza del lavoro, richiamando le fondamentali parole di Niklas Luhmann:



“Più di quanto si pensi comunemente, la cultura organizzativa è una cultura orale”.

Il pragmatismo, che deve caratterizzare il “sistema 231” perché questo sia effettivamente efficace, richiede che il metodo da adottare per capire l’azienda sia concreto e riguardi la vita quotidiana della gestione delle attività a rischio di reato.

Solo in questo modo, con un metodo pragmatico che porta ad analizzare funzioni e processi nella loro dinamica giornaliera, si può costruire un’analisi del rischio realistica ed approfondita. In tal modo, più che alle definizioni dei processi aziendali si guarda alle loro possibili conseguenze in termini di responsabilità.

Per effettuare una valutazione adeguata, occorre preliminarmente identificare gli ambiti operativi potenzialmente coinvolti in questioni di carattere ambientale.

Come detto, ci sono attività o funzioni interessate in modo diretto da tematiche ambientali, altre indirettamente rilevanti ai fini della consapevolezza del rischio ambientale in azienda. Così ad esempio:

- un servizio di *procurement*, o più semplicemente un ufficio acquisti, deve configurare clausole contrattuali di salvaguardia e prevenzione del rischio ambientale nel caso di affidamento a terzi dello smaltimento dei rifiuti, compresa la fondamentale questione dei trasporti;
- allo stesso modo deve verificare la compatibilità ambientale nel caso di forniture di impianti, macchinari e beni;
- il responsabile del personale dovrà verificare le capacità e le competenze tecniche dei soggetti che avranno responsabilità nella gestione ambientale specifica, come ad esempio i manutentori degli impianti;
- a seconda della attività svolta dall’azienda, andranno verificati i rischi dei prodotti o dei servizi forniti;
- in caso di predisposizione o gestione di cantieri ci si dovrà preoccupare di valutare non solo i rischi relativi alla sicurezza dei lavoratori, ma anche tutti i rischi ambientali;
- occorre poi verificare il presidio esistente sul controllo fisico-chimico delle sostanze trattate per capire se l’azienda utilizza sostanze pericolose, rilevanti ai sensi della normativa penale ambientale;
- allo stesso modo occorre capire come l’azienda effettua i controlli e le manutenzioni degli impianti. In tal senso giustamente si sottolinea che “... collocabile tra l’esigenza di un compiuto assessment ed un’effettiva prevenzione dalle già paventate ipotesi di concorso, è la necessaria verifica dello

stato di affidamento a terzi di immobili ed impianti ed il contenuto dei relativi rapporti contrattuali. Andrà verificata, esemplificativamente, la disciplina contrattuale degli: oneri di manutenzione straordinaria ed ordinaria; oneri e responsabilità in caso di violazione delle normative ambientali e di sicurezza. Più specificatamente riferibile alla prevenzione delle ipotesi di concorso, ma da non trascurare anche ai fini di una valutazione di generale tenuta ed efficacia del Modello, è la verifica preliminare dell'affidabilità dei propri partners con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente con riferimento ad esempio a classificazioni internazionali. Si dovrà pertanto procedere alla verifica e se del caso rivisitare i modelli esistenti, nonché almeno monitorare i rapporti contrattuali in essere con partner terzi dedicando particolare attenzione alle clausole che richiamano il puntuale rispetto delle norme giuridiche di riferimento considerando l'intero processo ambientale affidato (es. bonifiche, intero ciclo di gestione del rifiuto), le regole di prevenzione in materia ambientale, e le conseguenti peculiari responsabilità”⁹;

- stante la natura perlopiù formale dei reati ambientali rilevanti per la responsabilità 231 dell'azienda, andranno analizzati con particolare cura i processi aziendali di richiesta, ottenimento e mantenimento di tutte le autorizzazioni in materia ambientale e lo stato di validità delle stesse. In tal senso è opportuno sottolineare che nelle aziende difficilmente esiste una specifica disposizione che individui quali sono i soggetti deputati a rapportarsi con la pubblica amministrazione e a richiedere le relative autorizzazioni. Sarà pertanto opportuno che le interviste colmino gap conoscitivi che sono inevitabilmente indotti da mancanze di carattere documentale;
- occorre poi verificare la regolarità degli scarichi, delle emissioni e della tenuta e smaltimento dei rifiuti;
- occorre infine verificare quanto accaduto e contestato in caso di procedimenti amministrativi o penali conseguenti ad infrazioni o illeciti ambientali, e quali azioni successive sono state intraprese.

Le interviste del *risk assessment* permettono così di cogliere lacune di carattere organizzativo sulle quali confrontarsi con la direzione aziendale per predisporre un Modello Organizzativo adeguato alla realtà analizzata.

Ci sono elementi comportamentali e gestionali che emergono solo oralmente e che devono essere riportati nelle interviste finalizzate al *risk assessment*, alla valutazione del rischio di reato legato alle diverse funzioni aziendali.

La combinazione tra documenti e interviste, tra evidenze documentali e quanto raccontato da chi organizza e gestisce quotidianamente le attività

⁹ C. Pacciolla, *La responsabilità ambientale degli enti ed i modelli organizzativi*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2012, 5, Wolters Kluwer Italia, pag. 453.

aziendali rilevanti, deve permettere di formulare l'analisi del rischio più realistica possibile.



Perché solo un *risk assessment* profondo e veritiero può portare ad un Modello Organizzativo adeguato e idoneo a prevenire i reati in quella specifica realtà aziendale.

Il *risk assessment* deve essere a sua volta composto da una parte di carattere narrativo, che permetta a chi lo legge di capire la metodologia e le risultanze ottenute in modo logico e completo, e da una tabella di carattere riassuntivo. Una volta predisposto, il *risk assessment* deve essere sottoposto al confronto con i vertici aziendali per correggere eventuali inesattezze o per integrarne il contenuto nella parte descrittiva della narrativa e delle interviste.

Licenziata definitivamente la valutazione del rischio, si può passare alla predisposizione del Modello Organizzativo e Gestionale, di cui, si ribadisce, il *risk assessment* costituisce comunque il “cuore”. Si tenga in considerazione che in giurisprudenza si è sottolineato come **il Modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo.**

1.6.4.4 Modello e Codice Etico con riferimenti ambientali

Il Codice Etico fa parte del Modello e rappresenta lo strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una “etica aziendale”: una Carta dei principi che è parte integrante delle prescrizioni del Modello.

Il Codice Etico può essere adottato anche prima del MOG, diventandone poi una parte essenziale.

La circostanza più importante, per quanto riguarda la sua redazione, è che il Codice Etico venga effettivamente personalizzato, ovverosia sia predisposto sulla specifica realtà aziendale e ne prenda in esame le caratteristiche principali.

Il Codice Etico troppe volte viene sottovalutato e realizzato copiandone i contenuti da altri codici etici. Fare un buon Codice Etico significa riportare sia principi di carattere generale, che inevitabilmente fanno parte dei codici etici di altre aziende, sia principi che caratterizzano nello specifico l'impresa che lo adotta.

In tal senso è importante conoscere cosa fa la azienda in questione per caratterizzare il Codice Etico nel migliore dei modi, anche sotto il profilo dei riferimenti ambientali.

Chi scrive, ha introdotto nel Codice Etico riferimenti di carattere costituzionale per ogni principio da evidenziare.

Così per quanto riguarda l'ambiente si può ad esempio specificare che:

“Riconoscendosi nello spirito di quanto previsto dall'art. 9 della Costituzione, la società tiene in considerazione la tutela ambientale nelle scelte delle tecnologie, dei programmi, dei materiali e delle strategie aziendali.

Consuetudini virtuose, certificazione ambientale, priorità degli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e riduzione costante delle emissioni, devono caratterizzare quotidianamente l'attività produttiva aziendale.

La società e tutti i destinatari del presente Codice, collaboratori interni ed esterni, sono obbligati ad attenersi alle prescrizioni di legge e a non porre in essere comportamenti vietati dalle norme in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 152/2006.

Tutti i destinatari devono inoltre osservare puntualmente le prescrizioni delle autorizzazioni amministrative riguardanti la tutela dell'ambiente e le modalità di smaltimento dei rifiuti previste dagli enti pubblici”.

1.6.4.5 Il Modello Organizzativo

Un Modello Organizzativo è costituito da:

- una parte generale, che riporta gli elementi essenziali del D.Lgs. n. 231/2001, la storia dell'impresa e della sua attività, con i relativi assetti societari, l'organigramma e gli strumenti di *governance*, specificando il metodo seguito per formulare il *risk assessment*;
- più parti speciali dedicate alla prevenzione dei singoli reati;
- un sistema disciplinare che, conformemente allo Statuto dei lavoratori o ai contratti collettivi di categoria, sanzioni comportamenti conflittuali rispetto alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- lo statuto e/o il regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- il Codice Etico.

Una volta adottato, le regole del Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all'Azienda, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti aventi caratteri di continuità.

1.6.5 Il Modello Organizzativo e il Sistema di Gestione Ambientale

Si affronta ora la questione della presenza del SGA nella predisposizione del Modello.

Innanzitutto occorre chiedersi se il SGA può essere sufficiente ad integrare le finalità di prevenzione del reato che hanno ispirato il legislatore nell'emanare il D.Lgs. n. 231/2001 e se, pertanto, un SGA può sostituire la parte speciale del Modello dedicata alla prevenzione dei reati ambientali.

Nel precedente volume dedicato alla responsabilità da reato delle aziende e alla sicurezza del lavoro, a proposito del rapporto tra Modello Organizzativo e sistemi gestionali, si specificava che: “...occorre rilevare e sottolineare che le linee guida e le certificazioni non hanno mai una capacità esimente a

priori. Possono essere un valido aiuto nel predisporre la parte speciale del Modello dedicata ai reati conseguenti all'infrazione delle norme antinfortunistiche, ..., ma non garantiscono in modo assoluto che l'azienda sarà esentata dal giudizio del giudice sulla loro effettiva adeguatezza ed efficacia a prevenire quei reati in quella realtà aziendale".



Per quanto concerne l'ambito ambientale, si deve ribadire che nessun sistema gestionale può avere la forza preventiva che la legge riserva ai Modelli Organizzativi e alla parte speciale dedicata al presidio del rischio ambientale.

Peraltro, a differenza di quanto avviene nell'ambito della sicurezza del lavoro, nella normativa ambientale manca un riferimento preciso sul coordinamento tra sistemi di gestione e modelli organizzativi *ex* D.Lgs. n. 231/2001.

Infatti il D.Lgs. n. 121/2011, che ha introdotto i reati ambientali tra quelli presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, non fornisce in tal senso alcuna indicazione e non contiene disposizioni analoghe all'art. 30 del T.U. n. 81/2001, che, se da un lato esplicita criteri ed indicazioni utili ad identificare il sistema aziendale che il Modello Organizzativo deve attuare per il presidio del rischio, dall'altro coordina sistemi di gestione della sicurezza e modelli organizzativi, sancendo che

"in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione definiti coerentemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti" (requisiti del Modello Organizzativo).

Ciò premesso, è necessario verificare affinità e divergenze tra il Sistema di Gestione Ambientale e il Modello Organizzativo, per capire come l'azienda deve creare un raccordo tra due utilissimi strumenti di gestione e controllo.

Lo standard ISO14001 è il riferimento abituale per la certificazione della gestione ambientale delle aziende italiane.

Ai fini dell'ottenimento e del mantenimento della certificazione ambientale, occorrono:

- 1) un'analisi ambientale preliminare con verifica delle prescrizioni legali applicabili in base alla tipologia produttiva e delle prestazioni ambientali ed energetiche;
- 2) la definizione di una Politica Ambientale, che espliciti, in un documento pubblico, quali sono i principi ambientali che guidano la *governance* aziendale.

Sotto il primo profilo, vi sono convergenze tra l'analisi preliminare e l'analisi

di *risk assessment* che porta alla mappatura del rischio finalizzato alla predisposizione del Modello Organizzativo. In tal senso il processo di certificazione ambientale può essere utile e deve essere preso in considerazione ai fini del *risk assessment*.

Esaminando lo schema (*Plan, Do, Check, Act*) seguito dal sistema ISO 14001, che prevede:

- Pianificazione
- Attuazione
- Controllo
- Azione

si rivelano ulteriori affinità rispetto al processo di verifica e di gestione del Modello Organizzativo e più in generale rispetto al sistema 231:

- sia la Pianificazione che il Modello comportano la previsione di risorse organizzative e la definizione di responsabilità;
- l'Attuazione e il sistema 231 comportano controlli gestionali documentabili e la formazione del personale;
- il Controllo e il Modello, tramite l'OdV, prevedono periodici *audit*;
- l'Azione e il Modello prevedono che le problematiche emerse negli *audit* vengano risolte con miglioramenti.

Differenti, invece, sono le finalità di carattere gestionale che attengono al secondo profilo, quello della **Politica Ambientale**.



Per quanto riguarda il **Sistema Gestionale**, la **Politica Ambientale** è un documento progettuale per un miglioramento costante della gestione ambientale e per il mantenimento di standard; per quanto riguarda il **Modello Organizzativo**, la **Politica Ambientale**, pur non prescindendo da quella che caratterizza la gestione generale, è finalizzata alla prevenzione di reati ambientali o di distonie comportamentali rispetto ai principi etici aziendali.

La **Politica Ambientale** è un riferimento necessario per la valutazione dell'impegno che l'impresa ha profuso per la gestione di un particolare ambito. Se, ad esempio, si prende a riferimento la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione relativamente alla sicurezza del lavoro, non si può mancare di notare come la Corte richiami il criterio della "politica aziendale" intesa quale effettiva volontà della azienda di investire per raggiungere obiettivi di prevenzione.

Ne deriva che i due strumenti, SGA e Modello Organizzativo, divergono in modo essenziale:

- per le diverse finalità della **Politica Aziendale** che porta alla loro adozione;
- per la presenza nel "sistema 231" dell'Organismo di Vigilanza, non pre-

visto dal Sistema di Gestione e che non può in alcun modo essere confuso con l'ente certificatore.

Si deve, pertanto, convenire con chi da un lato sottolinea che

Orientamento dottrinale

“la presenza di un SGA ISO 14001 può rappresentare una buona base per costruire un modello organizzativo adeguato ai requisiti del D.Lgs. n. 231/2001, che potrà giovare del suo collaudato impianto di gestione e controllo”, ma dall'altro ribadisce che “appare evidente come l'adozione di un sistema di gestione sul modello ISO 14001 non possa rappresentare automaticamente adozione di un modello organizzativo ai sensi dell'art. 6 (D.Lgs. n. 231/2001).”¹⁰.

Le principali differenze e necessità di integrazione che l'Autore ravvisa tra i requisiti del Modello Organizzativo e del sistema SGA sono le seguenti:

- l'istituzione dell'OdV, non previsto nel SGA;
- il ruolo dell'OdV e le sue verifiche;
- l'individuazione nel Modello di attività a rischio di reati dolosi e quindi frutto di precise volontà, non previste dal SGA che si occupa di migliorare eventuali errori di natura colposa;
- l'obbligo di flussi informativi di distonie all'OdV, che il SGA dovrà tenere in considerazione;
- la previsione di un sistema disciplinare previsto nel Modello 231, che è previsione estranea alla filosofia del SGA.

A proposito dei Sistemi Gestionali, normalmente caratterizzati dalla volontarietà, occorre per completezza specificare che le imprese a rischio di incidente rilevante, di cui al D.Lgs. n. 334/1999 “Seveso”, sono le uniche tenute obbligatoriamente ad adottare un sistema di gestione della sicurezza, sia dei lavoratori che ambientale, soggetto a controllo pubblico e strutturale sul modello delle norme ISO 9001 o ISO 14001. In questi casi il rapporto tra i Sistemi e il Modello sarà ancor più stringente sotto il profilo degli obblighi da tenere a livello sia gestionale che di prevenzione del reato.

Esiste poi il regolamento EMAS (*Environmental Management and Audit Scheme*) dell'Unione Europea, che ha riconosciuto il sistema ISO 14001 quale base per il proprio sistema, che impone obblighi aggiuntivi di comunicazione verso il mondo esterno delle proprie prestazioni ambientali e dei risultati rispetto agli obiettivi di miglioramento.

In conclusione, sul rapporto tra i vari strumenti, non si può che concordare con la dottrina che ritiene

¹⁰ M. Settis, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Vol. XI, cit., pagg. 957-959.

Orientamento dottrinale

“... come né il ricorso alla normativa cogente, né quello agli strumenti volontari e privatistici risulti esclusivo rispetto all'utilizzo dell'altro. Al fine della tutela ambientale, invece, si ritiene indispensabile... l'utilizzo di tutta la varietà degli strumenti disponibili”¹¹.

Si tratta di un'indicazione particolarmente utile laddove un adeguato raccordo tra i diversi strumenti permette di presidiare ambiti rilevanti di rischio, anche in mancanza di precise disposizioni di legge.

Un caso è quello degli appalti in materia ambientale di cui si tratterà in seguito.

1.6.6 Il Modello Organizzativo e la parte speciale dedicata alla prevenzione dei reati ambientali

Le parti speciali del MOG sono dedicate alla prevenzione di ogni singolo reato che risulti rilevante e a rischio in base all'analisi del *risk assessment*.

Ogni parte speciale dovrà:

- essere dedicata ad una o più ipotesi di reato coerentemente con la rilevanza degli stessi per l'azienda;
- riportare il testo della norma richiamata ed esempi concreti di possibili condotte che possono integrare il reato di specie;
- riportare o richiamare la specifica sezione del *risk assessment* che indica il livello di rischio di quel particolare reato con riferimento alle attività e alle funzioni aziendali;
- riportare eventuali deleghe funzionali e l'indicazione delle figure coinvolte;
- contenere specifici protocolli comportamentali finalizzati a far sì che l'organizzazione e la attuazione delle decisioni dell'azienda non integrino reati che ne comporterebbero la responsabilità *ex* D.Lgs. n. 231/2001;
- indicare, laddove possibile, opportune modalità di gestione delle risorse finanziarie per prevenire il rischio di commissione del reato o impedirla;
- riportare o rimandare alle specifiche procedure aziendali di gestione di funzioni o attività considerate a rischio di quel specifico reato;
- prevedere adeguati flussi informativi rivolti all'Organismo di Vigilanza, perché sia consapevole di quello che capita nell'azienda.

La parte speciale del Modello Organizzativo dedicata alla prevenzione dei reati ambientali deve tenere conto della mappatura del rischio e di quella che è la realtà aziendale concreta.

¹¹ G. Spina, *Strumenti di tutela dell'ambiente: dal diritto penale ai sistemi (volontari) di gestione ambientale*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2012, 7, Wolters Kluwer Italia, pag. 656.

È di fondamentale importanza il suo coordinamento con l'eventuale Sistema di Gestione Ambientale (SGA).

Per essere pragmatici, si riportano di seguito due esempi di parte speciale dedicata alla prevenzione dei reati ambientali.

In entrambi i casi, per ragioni di spazio, viene omessa la necessaria completa esposizione delle fattispecie di reato, per le quali si rimanda alla tabella di cui sopra.



ESEMPIO N. 1

Il primo esempio riguarda un'azienda che non si è dotata di un Sistema Gestionale Ambientale. Si tratta di una piccola-media impresa che, come si può notare dalla valutazione del rischio, ha esigenze effettive di presidio solo nella gestione dei rifiuti e, in misura inferiore, nell'ambito degli scarichi.

Trattasi di realtà aziendali abbastanza diffuse nel Paese.

PARTE SPECIALE

I Reati Ambientali: ... *omissis* ...

Le aree potenzialmente a rischio e le attività sensibili

In base alla tipologia dell'attività svolta dalla azienda e dal *risk assessment* effettuato in azienda, si può determinare il seguente schema di valutazione del rischio reato con indicazione delle cd attività sensibili.

Destinatari

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere poste in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

REATO POTENZIALE	RISCHIOSITÀ	ATTIVITÀ A RISCHIO	PRESIDI
Artt. 727 <i>bis</i> c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) – 733 <i>bis</i> c.p. (distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto)	IRRILEVANTE	Alla luce dell'attività svolta dall'azienda non si ravvisano, al momento, aree di rischio	Codice Etico Modello Organizzativo

<p>Norme a tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche: art. 137, c. 2, 3, 5, 11 e 13 ex D.Lgs. n. 152/2006</p>	<p>MEDIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione e verifica delle autorizzazioni in materia di scarichi 	<p>Protocollo operativo gestione autorizzazioni Codice Etico Modello Organizzativo</p>
<p>Norme in materia di gestione dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 152/2006: artt. 256, c. 1 lett. a-b, 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata); art. 257, c. 1 e 2 (bonifica dei siti); art. 258, c. 4, secondo periodo (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari); art. 259, c. 1 (traffico illecito di rifiuti); art. 260, c. 1 e 2 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); art. 260 bis, c. 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</p>	<p>ALTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti aziendali, con particolare riferimento a vernici e similari - Individuazione dei soggetti terzi a cui vengono affidate le attività di gestione dei rifiuti - Gestione e verifica delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni richieste dalla legge per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti - Eventuale gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) - Gestione e verifica delle attività di bonifica conseguente ad un evento di inquinamento 	<p>Protocollo operativo gestione rifiuti Codice Etico Modello Organizzativo</p>
<p>Norme in materia di emissioni a tutela dell'aria e dell'ozono: art. 279, c. 5 ex D.Lgs. n. 152/2006 (sanzioni); art. 3, c. 6, ex L. n. 549/1993 (cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive)</p>	<p>BASSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione di impianti - Verifica presenza di sostanza ozono lesive e gestione delle stesse (es. impianti di refrigerazione ecc.) 	<p>Protocollo operativo gestione autorizzazioni Codice Etico Modello Organizzativo</p>